



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)

Ufficio Istruttore	Direzione Generale
Tipo materia	Affidamento incarico di patrocinio legale
Misura/Azione	NO
Privacy	NO
Pubblicazione integrale	SI

N. 270 del registro delle deliberazioni

OGGETTO: RICORSO INNANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI PROMOSSO DA GREGORIO ANTONIO. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. ILARIA ANNA ELEONORA STALLONE. CIG: Z242652615.

L'ANNO DUEMILADICIOTTO ADDÌ VENTOTTO DEL MESE DI DICEMBRE in Bari nella sede dell'ARIF, in Viale Luigi Corigliano, 1 – previa istruttoria del funzionario istruttore Geom. Marcello Fisfolà

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE:

- questa Agenzia è stata chiamata in causa da Gregorio Antonio innanzi al Giudice del lavoro presso il Tribunale di **BRINDISI** con ricorso avente ad oggetto pagamento indennità;

CONSIDERATO CHE:

- Questa Agenzia non dispone, nella propria struttura organizzativa, di Avvocatura interna con le professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si è reso necessario l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale in ordine al giudizio indicato in oggetto;
- l'art. 17 del D.Lgs n.50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti **i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, “la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 L. 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii.;**
- La suddetta norma deve essere applicata in combinato disposto con l'art.4 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, **esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice**, avviene nel rispetto dei principi di “economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità...”;
- Per effetto dell'applicazione combinata delle norme innanzi citate trova applicazione il principio di proporzionalità per cui si **ritiene ammesso l'affidamento diretto dell'incarico di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purché adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016;**



In proposito il Consiglio di Stato- Commissione speciale- con parere preventivo del 06-10-2017 n. 2109 e con Parere positivo con osservazioni sulle linee guida non vincolanti dell'ANAC per l'affidamento dei servizi legali n. 12/18 ha rilevato, rispettivamente, tra l'altro, che:

- a) “Per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali di cui all’art. 17, comma 1, lett. d) sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni del codice, anche in ragione di una rilevante – anche se non esclusiva – componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione”;
 - b) La selezione del contraente deve essere necessariamente orientata all’individuazione del professionista più adatto allo svolgimento della prestazione richiesta, secondo criteri che tengano conto della difficoltà dell’incarico e delle competenze necessarie ad espletarlo;
 - c) L’affidamento diretto al professionista determinato è previsto nelle linee guida che consentono l’«affidamento diretto a un professionista determinato di uno dei servizi legali di cui all’art. 17, comma 1, lett. d) del codice dei contratti pubblici (...) solo in presenza di specifiche ragioni logico – motivazionali che devono essere espressamente illustrate dalla stazione appaltante nella determina a contrarre» (punto 3.1.4);
 - d) La previsione di una modalità eccezionale di affidamento del servizio legale denominata «affidamento diretto», differenziata da quella ordinariamente prevista per l’affidamento dei servizi legali di cui all’art. 17, comma 1, lett. d), è condivisa da questa Commissione speciale. In particolari circostanze, deve essere consentito all’amministrazione di affidare la trattazione di una controversia (o richiedere una consulenza in vista di una controversia) ad un professionista che non sia membro dello studio cui è stato affidato il contenzioso ovvero che non sia presente nell’elenco di professionisti predisposto dalla stesa amministrazione;
 - e) E’, però, necessario, affinché l’affidamento diretto sia rispettoso dei principi di cui all’art. 4 del Codice, che la controversia presenti elementi di effettiva particolarità tali da giustificare una scelta indirizzata dalla specifica capacità professionale dell’avvocato;
 - f) Ritiene la Sezione che sia opportuno introdurre il criterio della equa ripartizione, che contiene in sé anche il principio della tendenziale rotazione, ma permette l’attribuzione ragionata degli incarichi in funzione della loro natura, delle caratteristiche del professionista. Ciò permette, in altri termini, di esercitare quella naturale e doverosa discrezionalità che mai può essere del tutto negata alla pubblica amministrazione, pena il venir meno della sua stessa funzione amministratrice, ma che al contempo è resa ostensibile e sindacabile proprio attraverso la motivazione;
 - g) L’incarico di rappresentanza in giudizio rientra nella qualificazione di cui all’art. 2222 C.C.;
- Si è resa necessaria la costituzione nel giudizio sopra citato per sostenere le ragioni di questo Ente e per contestare le richieste ivi avanzate;
 - **La controversia presenta elementi di effettiva particolarità** che giustifica la scelta indirizzata all’affidamento diretto dell’incarico nei confronti del professionista individuato sulla base dei seguenti criteri e profili valorizzati nella scelta:
 1. L’esperienza e la competenza tecnica, nella materia oggetto del contenzioso nonché della questione rilevante per la sua soluzione;
 2. La pregressa proficua collaborazione con questa stazione appaltante in relazione a questioni simili;
 3. La sostanziale equivalenza del costo dell’incarico tra diversi profili professionali esaminati, tenendo conto della complementarità delle questioni da trattare;



4. Selezione del contraente necessariamente orientata all'individuazione del professionista più adatto allo svolgimento della prestazione richiesta, secondo criteri che hanno tenuto conto della difficoltà dell'incarico e delle competenze necessarie ad espletarlo;
 5. Opportunità processuale e continuità difensiva;
 6. Convenienza del costo complessivo proposto ed operato dal Professionista in considerazione della tipologia dell'oggetto del ricorso;
- sulla base di quanto sopra, a difesa degli interessi e a tutela di questo Ente è necessaria la costituzione del giudizio sopra citato affidando allo scopo apposito incarico di rappresentanza e difesa in giudizio (patrocinio legale) nelle more delle definitive linee guida dell' ANAC, mediante rilascio di apposito mandato alle liti in favore di avvocato regolarmente iscritto all'albo di questo Ente, approvato con **DDG n. 137 del 13-09-2018** ed in applicazione della disciplina dell'assegnazione degli incarichi di importo inferiore ad €. 40.000,00 contenuta nella **DDG n. 11 dell'01-02-2018**;
 - a tale proposito **L'ANAC, a seguito delle numerose richieste di chiarimenti in ordine alle procedure da seguire per l'affidamento dei servizi legali disciplinati dal nuovo Codice, ha ritenuto necessario elaborare un atto di Regolazione per fornire alle stazioni appaltanti indicazioni sulle modalità di affidamento di tali servizi. A tal fine, l'Autorità ha avviato una consultazione pubblica** con osservazioni su uno schema di atto di regolazione finalizzato a risolvere le problematiche applicative delle norme del codice sull'affidamento di tali particolari attività, con particolare riferimento a quelle di gestione del contenzioso;
 - si legge, tra l'altro, nello schema di linee guida dell'ANAC sui servizi legali (non ancora formalizzato) che **"l'albo/elenco non è una graduatoria ma una sorta di "catalogo" da cui il RUP deve attingere per avviare una micro – competizione o, in specifiche ipotesi, avviare l'affidamento diretto"**;
 - l'ANAC con **Delibera n. 556 del 31/5/2017 "Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante: Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 L. 13 agosto 2010, n. 136 Aggiornata al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" ai punti 2.9 e 3.3 ha assoggettato anche i servizi legali agli obblighi di tracciabilità con conseguente necessità di acquisizione del CIG (vedasi Delibera n. 1 dell' 11 gennaio 2017 Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 2017**;
 - in attesa che il sopra citato iter abbia conclusione e siano emanate le linee guida definitive di ANAC per l'affidamento dei servizi legali, è indispensabile conferire mandato di rappresentanza e difesa nel giudizio de quo mediante formale affidamento del relativo incarico di patrocinio legale, nonché assumere la relativa spesa occorrente ed approvare lo schema di contratto, al fine rispettivamente di evitare la formazione di debiti fuori bilancio e di stipulare i relativi contratti di patrocinio legale di che trattasi;
 - data la delicatezza, particolarità e rilevanza dell'oggetto del ricorso, si ritiene opportuno conferire mandato all' avv. Ilaria Anna Eleonora Stallone, iscritta all'Albo degli avvocati di ARIF approvato con DDG n. 137/2018 –, per i motivi in precedenza indicati, in ragione di una rilevante – anche se non esclusiva – componente fiduciaria della scelta, che pure deve essere tenuta in considerazione secondo i pareri del C.d.S. n. 2109 del 06-10-2017 e n. 2017/2018);

VISTO il preventivo-offerta in atti, pervenuto dall'Avv. Ilaria Anna Eleonora Stallone, con studio in Monopoli alla via Vasco n.4, per il patrocinio legale del giudizio de quo per l'ammontare di €.



3.900,00 (oltre accessori di legge) ed €. 387,00 per spese, risultato congruo in rapporto alla particolarità delle questioni da trattare;

DATO ATTO CHE è stata garantita una procedura di affidamento semplificata equa e imparziale in quanto è stata organizzata la scelta degli Avvocati prestatori dell'incarico legale mediante la costituzione di albo pubblico (DDG n. 137/2018), l'iscrizione al quale è consentita senza limitazioni temporali, da cui selezionare, con rotazione a mezzo di accantonamento per un turno per gli incarichi d'importo inferiore ad €. 40.000,00 (DDG N. 11/2018) su una base non discriminatoria ma valutativa del curriculum di ciascun professionista e di offerta-preventivo, i professionisti da interpellare;

DATO ATTO che i citati parametri risultano coerenti con quelli previsti dal **DECRETO 8 marzo 2018, n. 37 “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. (18G00062) (GU n.96 del 26-4-2018) Vigente dal 27-4-2018;**

RITENUTO, quindi, necessario, al fine di difendere i legittimi interessi di questa Amministrazione, costituirsi nel giudizio n. 2255/18 (Gregorio Antonio) innanzi al Tribunale di **Brindisi** e stipulare il contratto di affidamento del relativo incarico di patrocinio legale con l'Avv. Ilaria Anna Eleonora Stallone, con studio in Monopoli alla via Vasco n.4, iscritto all'Albo avvocati di ARIF approvato con DDG n. 137/2018 , in grado di garantire al meglio la difesa e la rappresentanza di questa Agenzia in giudizio;

VISTA la FAQ ex CIVIT (ANAC) 17.09.2013 che stabilisce che qualora venga attribuito ad un professionista un incarico per la difesa e la rappresentanza dell'Ente in relazione a singole controversie, l'Amministrazione è tenuta, ai sensi dell'art. 15, cc. 1 e 2, del D.Lgs. n. 33/2013, a pubblicare i relativi dati sul sito istituzionale, all'interno della sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Consulenti e collaboratori;

VISTI:

- La L.R. 25 Febbraio 2010 n. 3 con la quale la Regione Puglia ha istituito l'Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (ARIF), Ente strumentale della Regione Puglia dotato di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, tecnica e contabile;
- La D.G.R. n. 1332 del 15/06/2011, recante l'approvazione del già evocato Regolamento interno di funzionamento e contabilità dell'ARIF;
- Gli artt. 4, 17 e 36 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50;
- La D.G.R. n. 983 del 20/06/2017 di designazione del Direttore Generale dell'ARIF nella persona del Dott. Domenico Ragno, al quale, a far data dalla sottoscrizione del contratto, giusta decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 440 del 24 luglio 2017, vengono attribuiti tutti i poteri di coordinamento, direzione, gestione e controllo dell'Agenzia, nell'ambito degli obiettivi prefissati;



DATO ATTO CHE:

- Con DDG n. 19 del 05-02- 2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato ed approvato il bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2018 ed il bilancio pluriennale 2018/2020, contenente gli stanziamenti per ciascuno degli esercizi finanziari in esso contemplati;
- Con successive DDG. nn. 74 del 7 giugno 2018, 142 del 21 settembre 2018 e 197 del 30 novembre 2018,, sono state apportate talune variazioni al bilancio pluriennale 2018/2020 ed annuale di previsione relativo all'esercizio finanziario 2018;

RAVVISATA l'opportunità di approvare l'allegato schema di contratto di incarico da concludere con l'Avv. Ilaria Anna Eleonora Stallone, con studio in Monopoli alla via Vasco n.4, avente la forma della scrittura privata, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del vigente Regolamento interno di funzionamento e contabilità, nonché di assumere ed impegnare ex art. 84 e segg, medesimo regolamento a carico del bilancio la complessiva spesa **di €. 5.051,40** onnicomprensiva degli accessori nell'ambito del bilancio pluriennale 2018/2020 con imputazione al capitolo 380 del bilancio di previsione 2018: "Spese legali e per liti" – gestione competenza – codice meccanografico 1.03.02.99.002 – Missione 1 – Programma 11 (atto d'impegno finanziario n. 3628/2018);

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,

D E L I B E R A

LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende qui integralmente riportata;

DI DARE ATTO che questo Direttore Generale è legittimato a rappresentare in giudizio l'ARIF per effetto del DPGR n. 440 del 24-07-2017 di nomina del Direttore Generale ARIF PUGLIA;

DISPORRE E CONFERMARE la costituzione nel seguente giudizio: n.2255/18 (Gregorio Antonio) innanzi al Tribunale di **Brindisi**, per le motivazioni sopra esposte;

DI AFFIDARE l'incarico di patrocinio legale per il giudizio de quo all'Avv. Ilaria Anna Eleonora Stallone, con studio in Monopoli alla via Vasco n.4 per i motivi esposti in narrativa;

DI DARE ATTO che l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale all'Avv. Ilaria Anna Eleonora Stallone, avviene alle condizioni economiche e ai patti di cui al preventivo-offerta e allo schema di contratto allegato al presente provvedimento (**ALLEGATO A**) e precisamente **€ 3.900,00** (oltre accessori e spese);

DI DARE ATTO che il mandato alle liti, relativo all'affidamento dell'incarico legale di patrocinio, si intende conferito con ogni facoltà di legge ivi compresa quella di nominare sostituti in udienza, rinunciare agli atti, accettare analoghe rinunce, transigere, sottoscrivere ogni atto del processo;

DI DARE ATTO che il codice univoco per la fatturazione è **UFY9UQ**;

DI DARE ATTO CHE il CIG per il presente procedimento è Z242652615;



DI INDIVIDUARE Responsabile Unico del Procedimento il funzionario geom. Marcello Fisfola ai sensi del combinato disposto dell'art. 31, D.lgs. n. 50/2016 e art. 5 L. n. 241/90 e s.m.i. per lo svolgimento dei compiti indicati al punto 8 delle linee guida ANAC n. 3 del 26-10-2016, fermo restando quanto previsto dall'art. 31 D.Lgs. n. 50/2016, da altre specifiche disposizioni del Codice e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai sensi del punto 10 delle citate linee guida n. 3 il RUP così nominato svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto in quanto trattasi di prestazioni di importo non superiore a 500.000 euro;

DI AUTORIZZARE IL RUP come sopra individuato ad avvalersi, senza oneri aggiuntivi per questa Agenzia, ex art. 31- co. 7- D.Lgs. n. 50/2016 del supporto degli avv.ti Capodieci e Spinosa nella qualità di affidatari del servizio di supporto in materia legale di questa Agenzia;

DI ASSUMERE ED IMPEGNARE la spesa complessiva di € **5.031,40** accessori compresi imputandola al bilancio pluriennale 2018/2020 con imputazione al capitolo 380 del bilancio di previsione 2018: "Spese legali e per liti" – gestione competenza – codice meccanografico 1.03.02.99.002 – Missione 1 – Programma 11 (atto d'impegno finanziario n. 3628/2018);

DI NOTIFICARE il presente provvedimento all'Avv. Ilaria Anna Eleonora Stallone, PEC: stallone.ilariaannaeleonora@avvocatibari.legalmail.it;

DI TRASMETTERE, ai sensi degli artt. 86, co.3 e 89 del vigente Regolamento di funzionamento e contabilità, la presente deliberazione alla Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, Lucia Littoriano per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per l'emissione dell'ordinativo di pagamento a titolo di acconto, con le modalità previste nell'allegato A) al presente provvedimento, da disporsi in favore dell'Avv. Ilaria Anna Eleonora Stallone, con studio in Monopoli alla via Vasco n.4;

DI DARE ATTO che l'impegno di spesa assunto, attraverso questa deliberazione diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 86 – comma 3 del regolamento interno su richiamato;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento agli Avv. Antonio Capodieci e Maria Spinosa;

DI DARE ATTO ex art. 6 bis L. n. 241/1990 e s.m.i. che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, né per chi lo adotta né per il RUP;

DI DARE ATTO che con la firma del contratto è contestualmente acquisita dall'Avv. Ilaria Anna Eleonora Stallone dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sull'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziale;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto;

DI PUBBLICARE il presente atto all'Albo pretorio online dell'ARIF e sul sito www.arifpuglia.it - nella sezione Amministrazione trasparente. - sotto-sezione "Consulenti e collaboratori" e sezione Provvedimenti: Provvedimenti del Direttore Generale.



Il presente atto, sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni, composto da n. 11 (undici) facciate, compresi gli allegati è adottato in unico originale.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Domenico RAGNO

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio a lui affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, statale e comunitaria e che il presente provvedimento dallo stesso predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale è conforme alle risultanze istruttorie

IL R.U.P.
Geom Marcello Fisfolà

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria
(art. 86, comma 3, del Regolamento interno di funzionamento e contabilità)

Ufficio Conformità e Controllo
Rag. Lucia Littoriano

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E TENUTA ATTI

La presente deliberazione, composta da n. 11 (undici) facciate, compreso l'allegato A) viene pubblicata all'Albo istituzionale online dell'ARIF, sul sito www.arifpuglia.it per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione sul medesimo.

Il presente atto, è depositato presso la Direzione Generale dell'ARIF, Viale Corigliano n.1 – Bari.

L'incaricato
Rag. Francesco Fanelli



SCRITTURA PRIVATA AVV. ILARIA ANNA ELEONORA STALLONE

CIG: Z242652615

Contratto per l'esecuzione dell'incarico legale di rappresentanza e difesa in giudizio per la tutela degli interessi di ARIF PUGLIA nel procedimento per la costituzione nel giudizio n.2255/18 (Gregorio Antonio) innanzi al Tribunale di **Brindisi** per le motivazioni sopra esposte;

TRA

L'ARIF PUGLIA, in persona del Direttore Generale, dott. Domenico Ragno, nella sua qualità di rappresentante legale di Arif Puglia

E

L'avvocato Ilaria Anna Eleonora Stallone, affidataria del servizio legale in oggetto, con studio in Monopoli alla via Vasco n.4, nata il 20.05.1977, iscritta al Consiglio dell'Ordine di Bari, tesserino – PI:07835090726- PEC: stallone.ilariaannaeleonora@avvocatibari.legalmail.it

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto dell'incarico

1. L'oggetto del presente incarico consiste nello svolgimento dell'incarico legale di rappresentanza e difesa in giudizio per la tutela degli interessi di ARIF PUGLIA nel procedimento per la costituzione nel giudizio n. 2255/18 (Gregorio Antonio) innanzi al Tribunale di **BRINDISI** per le motivazioni sopra esposte.

2. Il rapporto è di natura libero-professionale disciplinato ai sensi degli artt. 2229 e segg. del Codice Civile e non implica un rapporto esclusivo a favore dei professionisti i quali danno atto che, laddove il contenzioso giustifichi un affidamento fiduciario ad altri studi legali, l'Ente esercita tale diritto nell'ambito della propria attività discrezionale.

All'avvocato non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte dell'Ente, salvo che per le mere sostituzioni in udienza in caso di legittimo impedimento.

Nel caso in cui, per lo svolgimento dell'attività, sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, o di apposita figura tecnica, in ragione anche della natura della controversia, la parcella sarà unica per i professionisti incaricati, che provvederanno a loro cure e spese in ordine alle predette incombenze. Il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dal presente contratto per gli avvocati incaricati principali, i quali rimangono gli unici responsabili nei confronti dell'Ente.

3. L'ARIF conferisce all'Avvocato, che accetta, l'incarico di rappresentarlo, di assisterlo e difenderlo nella controversia di cui in premessa.



4. L'ARIF dichiara di essere stato adeguatamente informato dall'avvocato del grado di complessità della controversia: conversione contrattuale.

5. L'ARIF, in relazione all'incarico conferito, si impegna a sottoscrivere in favore dell'avvocato Paola Fasciano mandato speciale e a fornire al difensore tutti i documenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico.

Articolo 2 – Compenso

2.1. Il compenso onnicomprensivo (calcolato in via di massima tra gli importi minimi e massimi stabiliti dal tariffario forense, come anche specifica il parere n. 2/2007 Corte dei conti sezione controllo Regione Sardegna) per lo svolgimento dell'intero incarico, dalla fase introduttiva fino alla notificazione della sentenza definitiva dei corrispondenti grado di giudizio è pattuito in €. 3.900,00 oltre accessori di legge.

2.1. L'avvocato si impegna ad emettere le richieste di pagamento/fatture secondo le seguenti scadenze:

- a) il 40% del compenso successivamente alla data di stipula del presente contratto
- b) il 60% al momento del deposito della sentenza in cancelleria

Articolo 3 – Durata del contratto

3.1. La durata, almeno presunta del contratto, data l'impossibilità di prevedere con assoluta certezza la durata dei processi cui si riferisce la prestazione forense, è indicata per relationem alla data di emissione della sentenza (decisoria o no) o altro atto giudiziario (ordinanza, decreto) comunque conclusivo dei processi, ivi compresa la perenzione o la cancellazione delle cause dal ruolo.

Articolo 4 – Obblighi dell'avvocato affidatario

4.1. L'avvocato affidatario s'impegna:

- a) ad informare costantemente l'ARIF circa l'andamento delle cause, ivi compresa la previsione dei legali circa il prevedibile esito delle stesse (utile alla P.A. per la predisposizione del fondo rischi ex art. 5, comma 2, lett. h) dell'allegato 4/2 di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 118/2011);
- b) a comunicare all'ARIF entro il mese di ottobre di ogni anno, per quale periodo di tempo (o per quale data) essi prevedano la conclusione delle cause con il deposito delle sentenze nella cancelleria dell'organo giudicante;
- c) a chiedere la corresponsione del proprio compenso non prima del deposito delle sentenze in cancelleria;
- d) alla costituzione di un proprio conto corrente dedicato per la corresponsione del proprio compenso ad opera dell'ARIF;



e) ad accettare integralmente le condizioni previste nel preventivo-offerta che ha dato origine al presente contratto, cui si rinvia come parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il professionista, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara sotto la propria responsabilità:

- di trovarsi nelle condizioni di contrattare con la pubblica amministrazione a norma di legge;
- di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con il legale rappresentante in caso di persona giuridica) sopra indicata e che non si sono occupati in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale;
- che non ricorre alcuna situazione di incompatibilità o di conflitto d'interessi rispetto all'incarico accettato, alla stregua delle norme stabilite dalla legge 6 novembre 2012, n.190 recante "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e dell'ordinamento deontologico professionale;
- l'insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D. Lgs.39/2013 e s.m. in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni.

Il professionista si impegna altresì a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro l'ARIF o in conflitto con ARIF per tutta la durata del rapporto instaurato.

Il professionista si impegna a comunicare tempestivamente all'Ente l'insorgere di ciascuna delle predette situazioni.

Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Ente è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del C.C. o di revocare l'incarico.

Articolo 5 – Disciplina

5.1. Il presente contratto è regolato dalle norme del codice civile e dalle vigenti disposizioni di legge speciali in materia.

Articolo 6 - Registrazione

6.1 Il presente contratto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

6.2 Ove ciò si verificasse, il costo della registrazione sarà a carico integrale della Parte che, con il suo inadempimento o altro comportamento illecito o illegittimo, l'avrà resa necessaria.

Le parti accettano interamente le clausole sopra riportate e si obbligano fin dalla sottoscrizione a osservarle integralmente.



REGIONE PUGLIA



Letto, confermato e sottoscritto

Bari, _____

Il Direttore Generale

Dott. Domenico Ragno

L'avvocato incaricato

Avv. Ilaria Anna Eleonora Stallone